



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa


R.G. 7416 -1 / 2025

Il giudice dott.ssa Lisa Torresan
a scioglimento della riserva assunta
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- Visto il ricorso ex art. 2378 cod. civ. proposto in corso di causa da Brotto Mauro, socio al 50% di confronti di Brotter srl, nel giudizio di impugnazione della deliberazione assembleare adottata dalla società resistente in data 08/01/2025, con la quale è stata deliberata sua revoca per giusta causa dalla carica di amministratore della società;
- Rilevato che, a fondamento dell'impugnazione, il ricorrente ha esposto i seguenti motivi:
 - a) violazione dell'art. 2479 ter, comma 1, cc e dell'art. 4, comma 11, dello statuto, ai sensi del quale la revoca dell'amministratore può essere deliberata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale;
 - b) violazione dell'art. 2479 ter, comma 2, cc, per essere la delibera stata adottata con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi: secondo parte ricorrente il socio Brotto Daniele avrebbe perseguito un interesse personale antitetico a quello sociale, unicamente diretto a provocare la lesione del diritto di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti al ricorrente stesso nella sua veste di socio e amministratore;
- considerato che nessuno si è costituito per la società, alla quale il ricorso introduttivo è stato notificato via PEC;
- rilevato che, dalla visura in atti, il ricorrente risulta essere ancora legale rappresentante della società, non essendo ancora iscritta la delibera impugnata;
- ritenuto tuttavia non sussista un conflitto di interessi tale da richiedere la nomina del curatore speciale ex art 78 cpc, posto che legale rappresentante risulta essere anche il fratello Brotto Daniele, amministratore rimasto in carica anche dopo la revoca, non sussistendo dunque la piena coincidenza tra parte attrice e parte convenuta, legittimata a costituirsi in persona dell'altro amministratore e legale rappresentante;
- rilevato, ai sensi dell'art. 11, comma 4, dello statuto della società resistente (doc. n. 4) per la revoca per giusta causa dell'amministratore è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il





51% del capitale sociale; la clausola statutaria richiede dunque una maggioranza rafforzata, da intendersi quale *quorum* costitutivo e deliberativo, all'evidente fine di evitare che, qualora la società sia costituita da solo due soci, detentori di quote paritarie, il voto di uno solo possa determinare la revoca dell'amministratore in carica;

- considerato che, dalla lettura del verbale dell'assemblea, emerge che la società ha ritenuto non raggiunto il *quorum* su presupposto che non si dovesse computare il voto dell'amministratore revocando, ritenuto in conflitto di interessi;

- ritenuto tuttavia che, anche a voler aderire all'orientamento interpretativo che ritiene sia analogicamente applicabile alle srl la disciplina dettata dall'art .2373 cc in materia di società per azioni, sul dovere dell'amministratore di astenersi dal voto nelle delibere inerenti la sua responsabilità, la quota del socio in conflitto di interessi andrebbe comunque computata ai fini del *quorum* costitutivo e scomputata solo dal *quorum* deliberativo, in base a quanto disposto dall'art 2368, comma 3, cc;

- ritenuto dunque che, considerata l'assenza del socio ricorrente all'assemblea, non si sia raggiunto il quorum costitutivo del 51% richiesto dallo statuto per la deliberazione di revoca dell'amministratore;

- ritenuto pertanto che sussista il *fumus boni juris* del primo motivo di impugnazione;

- ritenuto sussista inoltre il *periculum in mora*, posto che il danno patito dal socio ricorrente, dato dalla privazione dei poteri di esercitare la carica, allo stato è certamente maggiore rispetto al pregiudizio patito dalla società, posto che i presunti addebiti che avrebbero giustificato la revoca dell'amministratore non vengono esposti nel verbale assembleare e che comunque, all'esito della sospensiva, la società continuerà ad essere amministrata due soggetti;

- reputato, per quanto sopra esposto, che l'istanza di sospensione dell'efficacia della deliberazione della deliberazione 8 gennaio 2025 vada accolta, riservandosi al merito la statuizione sulle spese di lite;

P.Q.M.

Sospende l'efficacia della deliberazione adottata dalla società Brotter srl in data 08.01.2025.

Spese al merito.

Si comunichi.

Venezia, 23/06/2025

Il Giudice
Dott.ssa Lisa Torresan

